



prof. <sup>Car.</sup> Beneduce



L'industria dell'assicurazione sulla  
vita umana è dichiarata mo-  
nopolio di Stato.

A partire dalla promulgazione della  
presente legge è inibito a chiunque di sti-  
pulare nel Regno contratti di assicurazio-  
ne sulla <sup>durata della</sup> vita umana. Sono ritenuti stipula-  
ti in frode alla presente legge anche i  
contratti di assicurazione sulla vita sotto-  
scritti all'estero da cittadini italiani abi-  
tualmente dimoranti nel Regno. Sono ri-  
tenuti però legalmente stipulati agli ef-  
fetti della presente legge quei contratti sot-  
toscritti all'estero i quali portano la vidima-  
zione di un R. Console attestante che il  
regnicolo all'atto dell'assicurazione aveva  
mantenuto la sua dimora all'estero per  
una durata ininterrotta non inferiore ad <sup>un</sup>  
anno.

~~Nessuna azione potrà essere promossa  
davanti alle autorità giudiziarie <sup>del Regno</sup> i contratti di assicurazione sulla vita du-  
rante le obbligazioni di pendenti o comunque durante la loro permanenza all'estero sono  
conosciuti a contratti di assicurazione obbligati a farne denunzia all'Agenzia  
stipulati in frode alla presente~~

legge

21) 3  
? locale dell' Istituto di assicurazione dello Stato entro sei mesi dal loro ritorno nel Regno. Se ~~non~~ la denunzia od è fatta tardivamente il contratto è considerato stipulato in frode.

L'assicurato o i beneficiari e l'assicuratore sono solidalmente responsabili delle frodi alla presente legge. Per ogni contratto stipulato in frode è applicabile una pena pecuniaria che va dal 5 al 20 % del capitale assicurato con ciascun contratto o del valore capitale dei contratti di rendite vitalizie.

Tit II

Il monopolio delle assicurazioni sulla vita umana è esercitato dall' Istituto di Stato per le ~~Assicurazioni~~ <sup>sulla vita</sup> dello Stato avente sede in Roma.

L' Istituto ha amministrazione autonoma ed esercita le sue funzioni sotto ~~l'alta direzione~~ <sup>la vigilanza</sup> e ~~per~~ la responsabilità del Ministro di agricoltura, industria e commercio.

All' amministrazione dell' Istituto delle assicurazioni dello Stato sono preposti un Consiglio di amministrazione ed un Direttore generale ed un Consiglio di Amministrazione.

I Consiglieri di amministrazione ed il Direttore generale sono nominati con decreto reale su proposta del Ministro di agricoltura, industria e commercio, sentito il Consiglio dei Ministri. I consiglieri faranno in numero di sei: due scelti fra gli alti funzionari del Ministero di Agricoltura, uno ~~scelto~~ fra i funzionari del Ministero del Tesoro e gli altri tre scelti fra i cittadini che abbiano dato prova di capacità tecnica ed amministrativa.

Gli uffici di Direttore generale e di Consigliere di amministrazione sono incompatibili con qualunque carica pubblica elettiva e con qualunque partecipazione ad ~~amministrativa~~ <sup>privata</sup> aziende d' ~~industrie~~ bancarie o industriali.

Lo stipendio e le indennità da corrispondere al Direttore Generale e le indennità dei Consiglieri di amministrazione saranno fissate per decreto reale su proposta del Ministro di agricoltura, industria e commercio, ~~sentito il Consiglio dei Ministri~~ <sup>sentito dal</sup> ~~Ministro~~ <sup>del Tesoro</sup>.

?  
va nelle imprese di assicurazioni o in istituti di assicurazione o di credito.

4

5

~~Il Consiglio di amministrazione del  
l'Istituto di assicurazioni dello Stato è com-  
posto del Direttore generale che lo presiede  
e di sei consiglieri dei quali due delega-  
ti dal Ministero di agricoltura, uno dal  
Ministro del tesoro e gli altri tre scelti  
fra i cittadini che abbiano dato prova  
di alta capacità tecnica ed ammini-  
strativa.~~

Il Consiglio d'amministrazione

a) approva l'ordinamento amministrativo  
dell'Istituto ~~e la creazione delle agenzie  
di rappresentanza~~; approva i ruoli degli  
impiegati per i servizi tecnici ed ammini-  
strativi; provvede alle nomine degli im-  
piegati, degli agenti, dei medici e dei  
produttori, alle promozioni ed alle rimo-  
zioni <sup>di essi</sup> secondo norme da approvare con  
decreto reale; approva la istituzione di  
agenzie locali di rappresentanza; stabi-  
lisce gli assegni fissi, le indennità da  
corrispondere agli agenti e la misura del-  
le provvigioni da corrispondere ai produt-  
tori;

b) approva le condizioni di polizza e  
rivede in casum anno le tariffe per le  
singole forme di assicurazione;

5  
c) approva i contratti speciali <sup>di assicurazione</sup> proposti all' Istituto;

d) approva gli accantonamenti per la riserva matematica e per le riserve di garanzia;

e) approva, salvo il diritto di veto al rappresentante del Ministero del tesoro, le proposte d'investimento delle aliquote di riserva da investire in titoli industriali <sup>altre opera-</sup> zioni di credito a norma dell'art.

f) approva il bilancio preventivo ed il consuntivo da <sup>quest'ultimo</sup> presentare all'omologazione del Ministero di agricoltura, industria e commercio che lo visiterà su conforme parere del Ministro del tesoro per quanto concerne la parte finanziaria

g) fissa, per ciascun esercizio, la compartecipazione del personale agli utili netti ed il piano di ripartizione <sup>degli utili netti</sup> nel fra il personale direttivo, ispettivo, di rappresentanza dell'azienda.

Le norme per l'esercizio delle attribuzioni del Consiglio di amministrazione sono stabilite nel regolamento per l'esecuzione della presente legge.

Il Direttore generale dell'Istituto,

si rappresenta l'Istituto, e le deliberazioni del Consiglio e del Comitato di amministrazione, ed al funzionamento tecnico e amministrativo dell'Istituto rispondendo personalmente al Consiglio di amministrazione ed al Ministero dell'agricoltura;

6) presenta al Ministero dell'agricoltura, industria e commercio il progetto del bilancio di previsione

6  
S. 100  
8  
ed il conto consuntivo;

~~o) <sup>proposte</sup> provvedimenti e le proposte con-  
cernenti modificazioni alle condizioni  
di assicurazione ed alle tariffe.~~

~~c) <sup>segue</sup> le deliberazioni del Consiglio  
dell'Istituto~~

~~Il bilancio preventivo delle entrate e  
delle spese è presentato all'approvazione  
del Parlamento in allegato allo Stato  
di previsione della spesa del Ministero  
di agricoltura, industria e commercio.~~

~~Il conto consuntivo è allegato in  
appendice al rendiconto generale dello  
Stato e conterrà ogni quinquennio la  
dimostrazione statistica del movimento  
delle polizze e degli utili delle singole  
forme di assicurazione.~~

È istituita una Commissione di  
sindacato parlamentare di vigilanza sull'istitu-  
to di assicurazione dello Stato. Essa  
è composta di tre senatori e di tre depu-  
tati nominati al principio di ciascuna  
sessione, ed esercita la vigilanza sull'an-

strumenti all'amministrazione dell'opera  
ma nei limiti delle attribuzioni del collegio  
più sindacale per le società amministrate.

7 componenti il collegio sindacale  
presentano alla fine di ciascuno anno  
una relazione <sup>o bilancio</sup> all'amministrazione  
~~di quale la spesa in bilancio del 1881~~ <sup>di quale la spesa in bilancio del 1881</sup> ~~di quale la spesa in bilancio del 1881~~  
si trova nel verbale tenuto generale della società.



Le imprese esercenti l'assicurazione sulla durata della vita umana, all'atto della promulgazione della presente legge dovranno, entro un mese, presentare al Ministero di agricoltura, industria e commercio la tabella di mortalità e indicare il tasso dell'interesse che servono di base al calcolo delle riserve matematiche alla chiusura dell'ultimo esercizio.

Il Ministero di agricoltura, industria e commercio ha diritto di controllare, anche mediante ispezioni dei libri e di tutte le carte concernenti l'azienda, la mortalità effettiva degli assicurati e l'effettivo tasso di rendimento dei capitali.

Nel caso di rilievo di scarto considerabile nell'uno o nell'altro elemento il Ministero di agricoltura procederà alla revisione immediata del calcolo della riserva matematica, contestando, con decreto ministeriale, all'istituto assicuratore le variazioni rilevate, e provocando all'uopo le eventuali reintegre per l'adempimento delle disposizioni di cui all'art. I...

Art. a)

La riserva matematica per le operazioni fatte in Italia deve essere impiegata in uno o più dei modi seguenti:

1° in titoli del debito pubblico consolidato del Regno d'Italia;

2° in titoli d'altra specie emessi o garantiti direttamente o indirettamente dallo Stato italiano;

3° in cartelle emesse dagli Istituti autorizzati ad esercitare il credito fondiario in Italia;

4° in beni immobili urbani posti nel Regno d'Italia. Se gli immobili siano gravati di ipoteche, essi saranno imputati nella riserva per la differenza fra il loro valore e quello della somma ipotecata, deducendo dalla differenza stessa un quarto di questa somma;

5° in mutui con prima ipoteca, sopra beni stabili urbani o rurali posti nel Regno d'Italia per una somma che non ecceda la metà del loro valore debitamente accertato;

6° in anticipazioni per non più di sei mesi sopra pegno di titoli indicati ai numeri 1. 2 e 3 fino alla concorrenza dei quattro quinti del loro valore, secondo il capo della Borsa del luogo ove ha sede l'Impresa, o della Borsa più vicina, purchè non superiore al valore nominale dei titoli medesimi;

7° in mutui sopra proprie polizze di assicurazioni sulla vita, nei limiti della riserva matematica corrispondente;



8<sup>o</sup> ni prestati per esse popolari e  
normale, in base alla legge speciale.

Le disposizioni di natura amministrativa  
propone implementare nella misura i depositi  
in conto corrente presso istituti di credito  
di risparmio di natura obbligatoria per  
ammontare non superiore al quarto del  
risparmio durante l'ultimo esercizio

11  
Se imprese che si propongono altre spe-  
zioni oltre quelle di assicurazione sulla vita,  
devono indicare quale parte del capitale e delle  
risorse siano destinate all'adempimento degli  
obblighi derivanti dalle assicurazioni sulla vita  
e debbono tener separata la gestione.

Le attività relative alla gestione dell'aspi-  
curazione sulla vita non possono essere devolute  
a semplice obbligazione di altra natura.  
È vietato alle imprese contemplate dal-  
la presente legge di fare operazioni che  
non abbiano per oggetto la consegna effetti-  
va di titoli e valori e che siano coltivate  
all'oggetto della sua industria qual è l'eter-  
minato dall'atto costitutivo.

I valori menzionati ai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 11 devono essere depositati presso la Cassa dei depositi e prestiti, e devono essere vincolati con dichiarazione che fanno parte della riserva matematica ai sensi di legge.

I beni stabili menzionati nel numero 4 dell'art. 13 devono essere vincolati con ipoteca a garanzia della massa degli assicurati sotto la responsabilità degli amministratori entro un mese dalla promulgazione della presente legge. Sui mutui ipotecari di cui al numero 5 e sui prestiti per case popolari di cui al numero 8 del citato articolo la massa degli assicurati ha un diritto di pegno che verrà annotato sui registri ipotecari a norma dell'articolo 1987 del Codice civile.

La massa degli assicurati ha inoltre, sopra i titoli, le polizze e i valori indicati nell'art. 13, nei quali già impegnata la riserva matematica, un privilegio preferito a qualunque altro, generale o speciale, ad eccezione di quello spettante all'Esercizio per pagamento di tasse ed imposte e di quello che potrebbe spettare per rimborso di spese giudiziarie fatte nell'interesse della massa degli assicurati.



non' esequire l'ha cancellazione delle sue  
notazioni di vincolo o garanzia della  
morte degli assecurati, mi bade ad un  
decreto del Ministero di Agricoltura, Industria  
Arti e Commercio.

Quando lo vincolo sia richiesto per  
ostituire a titoli già in precedenza depo-  
sitati e vincolati, titoli di altra specie,  
non può essere ordinato senza il previo  
consenso del Ministero del Tesoro.

Nel regolamento di cui all'art. 34  
saranno stabilite le norme per che  
terminare il valore dei beni mobili  
e quelle per la trasformazione ad im-  
piego dei valori nei quali è investita  
la somma matematica

144

dalla data della vita nuova

Le imprese di assicurazione dovranno, entro tre mesi dalla promulgazione della presente legge, provare di avere adempito agli obblighi d'investimento della riserva matematica come all'art. 2. a). Il Ministero di agricoltura accerterà l'adempimento di tale obbligo, con la diretta ispezione dei titoli giustificativi d'investimento, accertando pure la corretta valutazione dei titoli medesimi.

Se dalle ispezioni o dall'esame del bilancio dell'impresa risulterà accertata l'insufficienza delle attività vincolate a favore della massa degli assicurati, il Ministero di agricoltura inviterà l'impresa a reintegrare la riserva entro un mese, denunziando, ove lo creda necessario, nell'interesse della massa degli assicurati, l'impresa stessa al presidente del Tribunale perché declinari sequestrato il patrimonio dell'impresa stessa a favore della massa degli assicurati, nominando, all'uopo, un amministratore giudiziario.

Trascorso il termine di un mese,



45

210

se l'istituto non ha provveduto  
 alla reintegra sopra indicata l'im-  
 presa <sup>lora</sup> ~~si~~ <sup>posta in liquidazione</sup> ~~considerata in stato di falli-~~  
~~mento~~ <sup>esiste privilegio</sup> con diritto di prelazione,  
 assoluta a favore della massa  
 degli assicurati, sul patrimonio  
 dell'Istituto sempre fino al limite  
 di copertura della riserva mate-  
 matica.

Circolo di S. Spirito

~~La rappresentanza della mas-  
 sa dei contratti di assicurazione  
 stipulati in Italia è assunta  
 dall'Istituto di assicurazione dello  
 Stato, il quale è autorizzato ad  
 accettare, alla pari, portafogli di  
 compagnie posti in liquidazione  
 quando i valori attuali degli utili  
 sui premi da incassare eguagliano  
 la deficienza della riserva~~

La dichiarazione di <sup>liquidazione</sup> dell'impresa sarà fatta dal  
 Tribunale ove ha sede la <sup>azienda</sup> ~~Compagnia~~ l'impresa ha la sua sede  
 principale. ~~entro quindici giorni~~ ~~de nome~~ Il liquidatore viene  
 nominato dal Presidente del Tribunale ~~tra gli~~ ~~esattori~~ coloro  
 che ottengono l'incarico in apposito ruolo di ~~periti~~ liquidatori delle  
 aziende di assicurazione ~~con compito~~ ~~di approvare~~ dal Ministero  
 di Agricoltura Industria e Commercio - ~~come per la liquidazione~~  
 delle aziende assicurative ~~previene~~ ~~per iscritto~~ ~~de~~ ~~apposito~~ ~~de~~ ~~parere~~  
 fiscale ~~in~~ ~~al~~ ~~Regolamento~~ ~~di~~ ~~affiliazione~~  
<sup>con apposito</sup>

nella pagina



16

La funzione di più importante  
non vuole essere se consisteva di  
non dimostrarla prima al Ministero di  
cultura, industria e commercio di Parigi  
ha riserba per rischi in corso nelle  
presente e calcolata secondo le norme  
dell'art. 12.